

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/493/PESC

del 17 maggio 2004

che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE⁽¹⁾ che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi.
- (2) Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/366/PESC che modifica la posizione comune 2002/400/PESC⁽²⁾ e la validità di tali permessi fino ad un periodo massimo di 24 mesi.
- (3) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 6 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2002/400/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 30 mesi.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 29 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri.».

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.